

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE A
PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 31.10.2023

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità e i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Anzano di Puglia, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione. Il presente contratto disciplina altresì le condizioni giuridico-economiche del correlato contratto di patrocinio legale. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali di cui al presente Regolamento è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE.

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE - TRIBUTARIO - LAVORO e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE.

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE .Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.

La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali secondo le modalità di seguito descritte. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né di graduatoria di merito.

Successivamente alla pubblicazione del Regolamento il Responsabile del Settore Affari Generali, pubblica un avviso da affiggere nell'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente oltre alle più opportune forme di pubblicità garantendo la più ampia pubblicità e trasparenza.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati abilitati al patrocinio, singoli o associati, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti a proprio carico che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellari giudiziale;
- assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati per l'inserimento nelle sezioni A,B,C;
- titolarità di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di

Anzano di Puglia;

- presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Anzano di Puglia, né l'instaurazione di alcun apporto di lavoro con l'Ente;
- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Anzano di Puglia nei due anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati o comunque in conflitto con gli interessi del Comune di Anzano di Puglia per la durata del rapporto instaurato. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizio avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti;
- autorizzazione al Comune di Anzano di Puglia al trattamento dei propri dati personali, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente avviso;
- essere in regola con la posizione contributiva.

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione, e mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al precedente articolo 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale.

L'Amministrazione si riserva il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di professionisti facenti parte di studi legali associati la richiesta di iscrizione dovrà avvenire singolarmente e i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuno dei richiedenti.

Non potranno chiedere l'iscrizione per la stessa sezione professionisti facenti parte dello stesso studio associato. Nel caso pervenissero richieste in tal senso sarà inserito in ordine di arrivo un solo professionista per sezione, farà fede il giorno ed eventualmente l'ora di arrivo.

ART. 4 Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni, massimo due, dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla specializzazione, alla professionalità e all'esperienza risultante dal proprio curriculum vitae. L'istanza, redatta in carta semplice con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al fac-simile che verrà prodotto contestualmente all'avviso pubblico, debitamente sottoscritta dal professionista a pena di esclusione, dovrà contenere la dichiarazione di tutti i requisiti previsti nell'art. 3 del Regolamento ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) curriculum vitae in formato europeo;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) tesserino dell'ordine forense di appartenenza;
- d) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e) codice fiscale e Partita Iva;

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi ad ogni singolo componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

L'individuazione del nominativo del professionista da incaricare viene effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali con proprio provvedimento che, a seconda della materia su cui verte il contenzioso, dovrà attingere il nominativo da una delle sezioni indicate nell'art. 2 del presente regolamento, tenendo conto del prioritario criterio della rotazione e

degli ulteriori seguenti criteri:

- esperienza professionale nella difesa di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni nella materia di riferimento;
 - specializzazione, competenza ed esperienza professionale risultante dal curriculum in ordine alla materia di causa;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente;
 - mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale.
- Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Anzano di Puglia per terzi, pubblici o privati, o che abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dal medesimo Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso anche di natura stragiudiziale nei confronti del Comune di Anzano di Puglia.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determina di conferimento dovrà essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità.

Art. 6 Deroghe

La giunta comunale, in caso di particolare natura e complessità del giudizio, potrà individuare professionisti specialisti della materia, anche non iscritti in elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente salvo comunque l'applicazione del compenso così come previsto dai decreti ministeriali in materia vigenti. La determina di conferimento dell'incarico, adottata dal Responsabile del Settore Affari Generali, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta, è soggetta a controllo di cui agli artt. 147 e 147-bis **T.U.E.L.**

ART. 7 Condizioni e contenuto del contratto di patrocinio

L'atto di conferimento dell'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale stabilito ex art. 8 del Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare un preventivo di parcella che specifichi in modo dettagliato l'importo del compenso per le singole fasi processuali;
- d) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico forense, del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e del presente Regolamento;
- e) l'obbligo del professionista del costante aggiornamento dell'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
- f) l'obbligo del professionista alla conclusione di ogni grado di giudizio, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) l'obbligo per il professionista, in caso di sentenza favorevole all'Ente, di chiedere e ritirare presso la Cancelleria le copie esecutive della sentenza favorevole all'Ente, di notificare alla controparte copia conforme della sentenza di condanna così da far decorrere il termine breve per l'impugnazione della stessa e di procedere in nome e per conto dell'Ente alla notifica dell'atto di precetto di pagamento. In tal caso saranno riconosciute al legale le spese vive per la richiesta delle copie esecutive e le spese di notifica, nonché il compenso per la redazione dell'atto di precetto determinato applicando la tariffa minima prevista dai decreti ministeriali vigenti.

ART. 8 Determinazione del valore della controversia. Corrispettivo. Attività di domiciliamento.

Ai fini della liquidazione del compenso al legale incaricato, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile.

Per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria il compenso professionale

dell'avvocato incaricato sarà determinato tenendo conto della competenza per giurisdizione e per materia, indipendentemente dal numero delle controparti costituite.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio ed il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Per incarichi non conclusi (a mero titolo esemplificativo, interruzione del giudizio, revoca dell'incarico, rinuncia all'incarico, etc), ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta nella fase in cui si trova il procedimento, secondo quanto indicato dall'art. 4, co.5 D.M. n. 55/2014, calcolando la somma in misura proporzionale sulla base delle tabelle allegate al Regolamento.

Qualora il procedimento si concluda con una transazione stragiudiziale, il compenso verrà determinato in base alle tabelle per l'attività stragiudiziale e per il procedimento di negoziazione assistita con riferimento al valore dell'importo transatto.

ART. 9 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista:

- per espressa richiesta dello stesso;
- per perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 del Regolamento;
- per falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
- per mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione;
- per immotivato rifiuto per due volte consecutive, dell'incarico nel corso di uno stesso anno;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

La cancellazione dall'elenco è comunicata dall'Ente al professionista tramite pec.

ART. 10- Formazione e tenuta dell'elenco

Il Responsabile del Settore Affari Generali, cura le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute ai fini della formazione e tenuta dell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, pubblicità e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile del Settore Affari Generali.

ART. 11 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Anzano di Puglia ed il registro degli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni nonché con quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Elenco, al fine di assicurare la massima diffusione, il comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico ed utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.